



STATUTO
del'ASSOCIAZIONE "ANIME VIVE APS"

1) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ANIME VIVE APS", con sede in Trento Via Caneppele n.46/1. Il cambio di sede nel comune non costituisce modifica del presente statuto.

2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

L'associazione esercita tali attività di interesse generale per perseguire la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle discipline olistiche, ispirandosi alla filosofia di Alice Bailey, secondo la quale lo scambio promosso da tutte le persone di BUONA VOLONTA' è fondamentale nell'accrescere una COSCIENZA NUOVA volta all'aiuto, alla solidarietà ed al sostegno per la nascita di UN DIVERSO MODO DI VIVERE. La conoscenza libera l'uomo dall'ignoranza e dalla paura avviando alla **consapevolezza** di se. Questo concetto cerca di mettere in evidenza che "l'uomo medio può qui ed ora cominciare a costruire il proprio carattere ed a porre le basi del sapere che sono necessarie prima di poter accedere al sentiero del servizio. Una debita preparazione può esser fatta fino da ora ed UOMINI e DONNE possono, se tale è la loro scelta, abilitarsi per il discepolato e percorrere il sentiero della prova. Centinaia di ANIME (persone) stanno affrettandosi verso questa meta e, per l'unità di ideale, per la loro comune aspirazione, per il loro comune sforzo, finiranno col trovarsi dinnanzi all'unica porta. Allora si riconosceranno fratelli, distinti tra loro dalle diversità di lingue e dalle apparenti differenze di fede, ma avvinti fundamentalmente alla medesima unica VERITA' e SERVITORI dello stesso IDDIO."

In particolare l'associazione potrà:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione, ricerca e crescita umana e civile, attraverso l'ideale del raggiungimento dell'autoconsapevolezza interiore;
- allargare gli orizzonti didattici con l'aiuto di esperti, insegnanti, relatori, medici in campo delle discipline olistiche;

- promuovere attività culturali quali convegni, conferenze e dibattiti;
- formare una rete di condivisione, affinché le energie e le competenze di persone esperte e responsabili nei vari campi dell'esistenza umana entrino in contatto con le conoscenze e l'esperienza della gente e viceversa;
- promuovere la conoscenza e l'approfondimento dell'energia primitiva, del collegamento fra materia e spirito e ricercare risposte alle domande e alle problematiche esistenziali, con un indirizzo al saper vivere meglio e al saper potenziare le proprie capacità energetiche.

Le attività saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine l'associazione potrà organizzare attività didattiche e propedeutiche promovendo l'attivazione di corsi specifici e di convegni nonché promuovere attività culturali e ricreative. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3) Tutte le proposte di aiuto ed i contributi per sostenere "ANIME VIVE" avranno per scelta come denominatore comune, l'aiuto nell'avvicinamento al disagio, alla sofferenza ed alle disarmonie dell'essere nella sua totalità.

4) Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che ne condividono gli scopi. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

6) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà

svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea.

7) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Gli associati hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

8) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

9) L'Assemblea si compone di tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per mail e pubblicazione sul sito dell'associazione, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, l'assemblea ha le seguenti competenze:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

c) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.

L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in

seconda convocazione.

10) L'assemblea straordinaria degli associati è convocata dal Consiglio direttivo per modificare l'atto costitutivo o il presente statuto, e per deliberare lo scioglimento. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza più uno degli associati presenti.

11) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e ne indica il Presidente. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere che non giustificherà le assenze da un numero massimo di tre riunioni del direttivo in un anno decadrà automaticamente e sarà cura del Consiglio provvedere alla sua sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere, presidente e vicepresidente è gratuita. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo sarà di regola convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza dei presenti.

12) Al presidente, eletto dall'assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

13) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2012. Il Consiglio direttivo predisporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti.

14) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal patrimonio esistente alla data di adozione del presente statuto;
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- d) da contributi di enti finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

15) Nel caso di scioglimento dell'associazione, fino all'istituzione del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS) il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), e dall'iscrizione dell'Associazione nello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

16) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

PRESIDENTE

Redaelli Adriano

Redaelli Adriano



SEGRETARIO

[Handwritten signature]